

Decreto 1 settembre 1819. Riattribuzione agli Intendenti delle operazioni demaniali.

Art. 1. — Le disposizioni dei nostri decreti de' 30 di giugno e 13 di ottobre 1818 relative allo stralcio delle operazioni demaniali e già feudali sono rivate del pari che le Commissioni elette per effetto dei decreti medesimi.

Art. 2. — Le facoltà accordate co' detti decreti rientreranno nelle attribuzioni degl'Intendenti, i quali nelle controversie della enunciata natura procederanno coll'avviso del Consiglio d'Intendenza a' termini dell'articolo '77 della legge de' 12 dicembre 1816, salvo il ricorso devolutivo alla Gran Corte de' Conti.

Art. 3. — I nostri Segretari di Stato Ministri di Grazia e Giustizia e degli Affari Interni sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

www.demaniocivico.it